



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE del**  
*COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE*  
**P.E.G. N. 7**  
**POLIZIA LOCALE**

Determinazione n° 6

N° progressivo generale 81  
In data 20.01.2020

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E NOMINA LEGALE PER PROCEDURA  
NEGOZIAZIONE ASSISTITA CAUSA RISACIMENTO DEL DANNO CONTRO  
COMUNE DI FIANO ROMANO SINISTRO DEL 04.11.2016 SIG.RA G.P. CONTRO  
COMUNE DI FIANO ROMANO CODICE CIG. ZF72B9AB12- SIOPE 1311**

*IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE*

**PREMESSO CHE** con nota Prot. 34208 del 10.12.2019 la Sig.ra G.P. ha inoltrato al Comune di Fiano Romano una richiesta di risarcimento relativamente ai danni subiti alla propria persona in data 04.11.2016 ore 12:00 a seguito della caduta in un tombino presente sulla marciapiede di Via Tiberina ex sp15a intersezione Via delle Felciare.

**DATO ATTO CHE** questo Ente ha trasmesso la richiesta di risarcimento di cui sopra alla GBSAPRI SpA (broker assicurativo) per l'apertura della pratica e la sua definizione.

**RILEVATO CHE** la GBSAPRI SpA ha comunicato che il sinistro della Sig.ra G.P. rientrava nella gestione diretta di questo Ente, trattandosi di sinistro inferiore alla franchigia.

**CHE** in ragione di tale comunicazione la richiesta risarcitoria della sig.ra G.P. è stata trasmessa allo Studio Legale Mariniello incaricato alla gestione dei sinistri in franchigia

**PRESO ATTO** della relazione conclusiva del sinistro trasmessa in data 13.06.2019 dallo Studio Legale Mariniello nella quale in ragione della documentazione prodotta in fase istruttoria e delle circostanze di tempo e di luogo denunciate, si rileva che, stante la documentazione prodotta dal legale della danneggiata, l'importo risarcitorio richiesto dalla proponente per il risarcimento dei danni personali dalla stessa subiti risulta essere superiore a l'importo di "franchigia" fissato nella polizza RCT.

**EVIDENZIATO CHE** come da comunicazione prot. prov. 22 del 22.07.2019, prot. 23078 del 26.07.2019 e prot. 29912 del 02.10.2019 la compagnia Sara Assicurazioni non ritiene responsabile questo Comune ma ACEA ATO 2.

**CHE** come comunicato più volte alla GBSAPRI e alla compagnia Assicurativa Sara Assicurazioni nelle note prot. prov 29/19 del 22.07.2019, prot. 23078 del 26.07.19 la responsabilità del sinistro è imputabile a questo Comune in quanto l'Ing. CURCIO Giancarlo Responsabile Ufficio Tecnico LL.PP. di questo Ente ha relazionato che il pozzetto oggetto del sinistro riguarda la rete di raccolta delle acque meteoriche (*sistema drenante superficiale*) Via Tiberina ex sp15a di competenza comunale.

**CONSTATATO CHE** in data 11.12.2019 con prot. n. 37792 è stata assunta agli atti del protocollo di questo Comune la richiesta di "*Invito a concludere convenzione di negoziazione*" formulata dall'Avv. Barbara Ferrante in nome e per conto della Sig.ra G.P. per il sinistro occorso in data 04.11.2016 in Via Tiberina ex sp15a di questo Comune.

**VISTE** la note prot. 37883 del 11.12.2019, prot. 38223 del 14.12.2019, prot.38846 del 19.12.2019 trasmessa alla GBSAPRI, alla compagnia Assicurativa Sara Assicurazioni, con le quali data la responsabilità dell'Ente, oltre a contestare quanto affermato dal broker assicurativo, è stato richiesto di procedere al risarcimento del danno ed aderire all'invito a concludere convenzione di negoziazione formulata dall' Avv. Barbara Ferrante

**RILEVATO CHE** in caso di mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita della parte risultata in giudizio del tutto soccombente, ben può il giudice condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3 condanna che ha natura sanzionatoria ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte.

**RITENUTO** nel superiore interesse dell'Ente procedere ad incaricare un Legale ai fini della partecipazione alla negoziazione di cui sopra in modo da meglio tutelate le proprie posizioni giuridiche soggettive nell'ambito della citata controversia.

**DATO ATTO** dell'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare il servizio e della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione comunale.

**ATTESO CHE** è necessario procedere alla nomina di apposito legale in considerazione che il danno richiesto da parte attrice non è imputabile a questo Ente.

**CHE** la nomina del legale ed il conferimento della procura speciale consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente l'esercizio del diritto di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16.01.2020 ad oggetto "*Autorizzazione alla nomina di un legale per negoziazione assistita causa risarcimento danni G.P. contro Comune di Fiano Romano*"

**VISTO** quanto previsto dal Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2018.

**VISTA** la Determinazione n. 243 del 13.09.2018 con la quale è stato approvato l'albo degli avvocati per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio

**CHE** all'uopo, dal sottoscritto è stato contattato l'avv. Giancarlo Mariniello, (C.F. MRNGCR72M18B696Y), del Foro di Napoli, con studio in Napoli Via Gaetano Filangieri, n. 48, iscritto al predetto albo, al quale in virtù della piena conoscenza del contenzioso in questione è stata inoltrata la documentazione per la valutazione della consulenza da effettuare.

**CHE** l'avv. Giancarlo Mariniello in riscontro alla predetta richiesta ha espresso l'assenso ad accettare l'incarico ed ha formulato il preventivo per la somma complessiva di **€ 799,34**

(comprensiva di I.V.A ed R.A., C.A. come per legge) atto acquisito protocollo di questo Ente in data 17.01.2020 prot.1727

**VISTO CHE** il precitato professionista ha dichiarato di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale

**CONSTATATO CHE** il preventivo fornito risulta proporzionato rispetto a quanto stabilito dall'art.9 Corrispettivo per gli incarichi del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio (*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29/03/2018*)

**RITENUTO** quindi necessario indispensabile ed urgente procedere alla nomina del legale individuato nella persona dell'avv. Giancarlo Mariniello, (C.F. MRNGCR72M18B696Y), del Foro di Napoli, con studio in Napoli Via Gaetano Filangieri, n. 48, *esperto in materia*.

**RILEVATO CHE** con il Dlgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, il quale ha dettato nuove disposizioni in tema di incarichi/servizi legali.

**CHE** l'art. 17, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 al comma 1, lettera d) (numeri da 1 a 5), esclude dall'applicazione del Codice le fattispecie dei cd. "servizi legali".

**CHE** la lettura coordinata degli art. 4 e 17 del predetto Codice impone in ogni caso il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità per gli affidamenti de quibus, ferma restando in ogni caso l'applicabilità (a fortiori) delle procedure sotto-soglia disciplinate dall'art. 36 del Codice, compresa la possibilità dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000 euro.

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 14 del dlgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede per il conferimento di ogni incarico la subordinazione all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

**VALUTATO CHE** l'incarico legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed è soggetto ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della L. 136/2010, in quanto può essere effettuato senza l'indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola comunicazione del conto corrente "dedicato" sui cui effettuare il pagamento dovuto.

**EVIDENZIATO CHE** l'incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonché successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto.

**RITENUTO** opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 36, comma 2 Lett. a) Decreto legislativo, 18/04/2016 n° 50.

**VISTA** la Legge n. 136 del 13/8/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" ed il successivo decreto legge n. 187 del 12/11/2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare agli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e s.m.i. che prevedono che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante.

**VISTA** la Deliberazione del 03.11.2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che prevede all’art.1 l’obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente **RILEVATA** l’opportunità e l’urgenza di provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa sul bilancio 2020, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 per la somma di **€ 799,34 CODICE CIG. ZF72B9AB12- SIOPE 1331** per la nomina del legale in premessa citato.

**DATO ATTO CHE** l’intervento **10120801 Capitolo 4 - del Bilancio corrente**, presenta la necessaria disponibilità.

#### **RICHIAMATI**

- *l’art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*
- *l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

#### **DATO ATTO CHE**

- *il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato ai sensi del comma 14 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016;*
- *il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con la modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.*

**CONSIDERATO CHE** dal 01.01.2015 sono entrati in vigore i principi della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

**VISTA** la Deliberazione n. 81 del 06.06.2019, con la quale la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi per l’anno 2019/2021

**VISTA** la Deliberazione n. 1 del 09.01.2020, con la quale la Giunta ha prorogato i P.E.G. sopra indicati per l’esercizio 2020, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011)

**DATO ATTO CHE** con decreto Ministeriale, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato differito al 31/03/2020.

**CHE** non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 l’Ente si trova in esercizio provvisorio.

**CHE**, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzati per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2019) del bilancio pluriennale 2019-2021

**CHE**, nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale ( la voce "di cui fondo

*pluriennale vincolato*”), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti

**VISTO** l'art. 163 del d.l.gs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio il quale dispone che *“Gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*

**VERIFICATO** che la spesa derivante dal presente atto rispetta quanto previsto dal precedente art. 163 del d.l.gs. n. 267/2000.

**CHE** al sottoscritto, Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Servizio Commissario Capo *Dott. Fabrizio Arpino*, è stata affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 7 per l'esercizio 2019 denominato “Settore Polizia Municipale” in relazione al disposto dell'art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

**VISTO**, il Decreto Sindacale n. 01/2020 del 10.01.2020, con il quale allo scrivente è stata attribuita la posizione organizzativa dell'Area di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale - P.E.G. (7).

**VISTO** lo Statuto Comunale.

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

**VISTO** il nuovo Regolamento di contabilità approvato in data 30.04.2012 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12.

**VISTO** quanto previsto dal Regolamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato in data 29.03.2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21.

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267

## **D E T E R M I N A**

**DI RICHIAMARE** integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte integrante e sostanziale.

**DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione della Giunta Comunale n.04 del 16.01.2020 e per l'effetto nominare l'avv. Giancarlo Mariniello, (C.F. MRNGCR72M18B696Y), del Foro di Napoli, con studio in Napoli Via Gaetano Filangieri, n. 48,

**DI DARE ATTO CHE** l'accettazione dell'incarico sarà ulteriormente formalizzata con la sottoscrizione della procura speciale.

**DI IMPEGNARE (IMPEGNO n. 28/2020) – CODICE CIG. ZF72B9AB12 – SIOPE 1331** la somma di **€ 799,34** per la prestazione professionale del citato professionista.

**DI IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 799,34 all'intervento 10120801 Capitolo 4 - del Bilancio corrente**, presenta la necessaria disponibilità.

**DI PRENDERE E DARE ATTO** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal presente provvedimento.

**DI DARE ATTO** del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare al D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 e della Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66.

**DI DARE ATTO CHE** è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il seguente: **CODICE CIG: ZF72B9AB12**

**DI PROVVEDERE** alla relativa liquidazione con successivo provvedimento, previa acquisizione della documentazione prescritta ed accertamento della regolarità della fornitura con la modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

**DI CERTIFICARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

**DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

**DI PRENDERE ATTO** che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 secondo quanto in premessa meglio riportato sono assolti come segue:

• *il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati comunicati dal contraente.*

Ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90, l'unità organizzativa competente per il rilascio del presente provvedimento è il *Comandante del Corpo Polizia Locale Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino* .

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune [www.comune.fianoromano.rm.it](http://www.comune.fianoromano.rm.it) nella sezione amministrazione trasparente.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune [www.comune.fianoromano.rm.it](http://www.comune.fianoromano.rm.it) nella sezione amministrazione trasparente

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE  
IL COMANDANTE DI P.L.  
*Dott. Fabrizio Arpino*

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
N. 28	2020	€ 799,34	10120801 - 4	2020

Il Dirigente del Settore  
Dott. Francesco Fraticelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Francesco Fraticelli

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO** certifica che il presente impegno rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I  
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  
(Dott. Fraticelli Francesco)

---

**Data**  
**15.01.2020**

=====  
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 24.01.2020 e così per 15 giorni consecutivi.

=====